

Parere n.146 del 20/06/2014

PREC 281/13/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A.D. Service S.r.l.- "Affidamento del servizio di custodia e digitalizzazione contratti di fornitura idrica della società AMAP S.p.A." - Importo a base di gara € 18.000,00 - S.A. AMAP S.p.A.

Certificazione del sistema di qualità.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 8 ottobre 2013 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale A.D. Service S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti Xenia Progetti S.r.l.

Alla gara in esame hanno partecipato n. 2 aziende, Xenia Progetti S.r.l. e A.D. Service S.r.l.

L'aggiudicazione veniva assegnata, provvisoriamente, alla Xenia Progetti S.r.l. che proponeva un ribasso del 14,56% sull'importo a base d'asta. L'A.D. Service s.r.l. proponeva invece un ribasso del 2,50%.

In data 19.09.2013 la A.D. Service S.r.l., con istanza in autotutela presentata alla S.A., ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria; in data 3.10.2013 l'AMAP S.p.A ha rigettato l'istanza, confermando il provvedimento di aggiudicazione.

Risulta che la Xenia Progetti S.r.l. sia una società informatica che si occupa di analisi, progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di vario tipo anche in outsourcing; per tale attività dispone della certificazione ISO 9001:2008 EA 33.

In seguito all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 25 novembre 2013, sono pervenute memorie da parte della S.A., dell'istante e della Xenia S.r.l., con le quali rispettivamente hanno ribadito la correttezza del proprio operato e della propria posizione.

Ritenuto in diritto

Con il primo motivo, l'istante A.D. Service S.r.l. sostiene che la certificazione ISO 9001:2008 EA 33 presentata dalla Xenia Progetti S.r.l. sarebbe insufficiente in quanto non riportante espressamente la dicitura "erogazione di servizi di archiviazione cartacea informatica ed ottica" pur richiesta dalla *lex specialis* di gara.

Risulta che la certificazione in questione riporti la seguente indicazione: "Analisi, progettazione, sviluppo, installazione, manutenzione ed assistenza software. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza per lo sviluppo di software e sistemi informativi. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito informatico".

La lettera di invito a trattativa privata prevedeva, tra i documenti da presentare a pena di esclusione, al punto 5) "certificazione ISO 9001:2000 in corso di validità ... con specifica indicazione del campo di applicazione "... erogazione di servizi di archiviazione cartacea informatica ed ottica".

La doglianza della società istante appare fondata in quanto la certificazione ISO 9001:2008 EA 33 presentata dalla Xenia Progetti S.r.l. non sembra riconducibile a quella richiesta dalla disciplina di gara.

Infatti, la certificazione ISO 9001:2008 per il settore EA 33 (Tecnologia dell'Informazione - Information Technology), afferisce alla "Progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di soluzioni applicative ed infrastrutturali per contact center, sistemi gestionali, system integration, business intelligence e customer management". E' proprio la classificazione EA (European Accreditation) che individua una suddivisione dei settori merceologici nei quali le organizzazioni operano, settori per i quali gli organismi di certificazione devono assicurare adeguate "esperienze, competenze e risorse" affinché possano certificare i sistemi di gestione per la qualità.

Orbene, cosa diversa appare la certificazione ISO 9001-Sistemi di gestione per la qualità, che definisce invece i requisiti di carattere generale di un sistema di gestione per la qualità per una determinata organizzazione.

Con il secondo motivo, la società istante sostiene che la certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 sulla sicurezza delle informazioni, prodotta dalla Xenia progetti S.r.l. tramite avalimento con la ditta Sikelia Service S.p.A., non sarebbe ammissibile in quanto l'istituto dell'avalimento della certificazione di qualità sarebbe vietato dall'ordinamento essendo la certificazione di qualità un c.d. requisito soggettivo per il quale la legge non consente l'utilizzo dell'istituto in parola.

La certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa.

Sebbene, in linea generale, l'avalimento non possa considerarsi ammissibile per la certificazione di qualità in quanto ritenuto un requisito di carattere soggettivo, nel caso di specie, tuttavia occorre considerare quanto segue.

La lettera di invito a trattativa privata prevedeva tra i documenti da presentare a pena di esclusione la "6) certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 con specifica indicazione del campo di applicazione "... erogazione di servizi di archiviazione cartacea informatica ed ottica". Tale

documentazione era richiesta a comprova della qualità dei sistemi di sicurezza relativi ai locali del magazzino di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'art. 9 CSA. Il contratto di avvalimento presentato dalla Xenia, all'art. 2, sotto la rubrica Oggetto dell'accordo, stabilisce che "Con il presente accordo l'I.A. si obbliga a mettere a disposizione di Xenia la propria sede e le proprie strutture, riferibili al requisito richiesto dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto relativo al possesso della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 ... in particolare è messa a disposizione di Xenia la seguente certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2006".

Ne deriva che, nella specifica fattispecie qui in esame, oggetto di avvalimento non è la generica certificazione di qualità che, come noto, attiene ad una qualità soggettiva dell'imprenditore non suscettibile di essere prestata con l'avvalimento, ma un requisito specifico ed oggettivo, consistente nella messa a disposizione di un magazzino cui inerisce la certificazione di qualità. In altre parole, il requisito della sicurezza delle informazioni (di cui alla cert. 27001:2006) è in realtà requisito oggettivo. Espressamente infatti il capitolato speciale all'art. 9 penultimo capoverso, prevede testualmente che "i locali dovranno disporre della certificazione iso 27001". Ciò posto, è evidente che la "sicurezza delle informazioni" tutelata dalla certificazione UNI CEI ISO 27001:2006 ricade tra i requisiti "tecnico-organizzativi" (e quindi oggettivi) che per opinione comune e consolidata possono essere oggetto di avvalimento.

Muovendo da tale premessa, si ritiene di interpretare l'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 come non ostativo all'avvalimento della certificazione di qualità soltanto ove insieme alla stessa certificazione venga "prestata" l'organizzazione aziendale che ne funge da presupposto oggettivo. Questo indirizzo appare condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2344 del 18.4.2011, Tar Piemonte, Sez. I, n. 224 del 15.1.2010) che ha ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest'ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata (cfr. parere di precontenzioso n. 115 del 22/06/2011).

Ancora la A.D. Service, solleva un ulteriore profilo di illegittimità sostenendo che il certificato UNI CEI ISO 27001:2005 sia stato rilasciato solo per la sede di Acireale in quanto sede legale dell'ausiliaria. Ma dalla documentazione in atti, più precisamente dalla copia del certificato depositato dalla Xenia Progetti S.r.l., relativamente alla Sikelia Service S.p.A., risulta comunque anche l'indirizzo Contrada Canne Masche, 90018 Termini Imerese (PA), quale sede operativa della società ausiliaria, oltre a quella di Ragusa.

Pertanto, la certificazione è valida ed efficace non solo presso la sede di Acireale (CT), ma anche presso le altre sedi presenti sul territorio.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 giugno 2014

Il Segretario Maria Esposito